

# **COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

## **POLIZZA**

## **RESPONSABILITA' CIVILE**

## **RCT/O**

### **COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

Via Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato – AL - P.Iva 00172340069

Durata del contratto:           dalle ore 24,00 del 30/06/2015  
  alle   ore 24,00 del 30/06/2018

Possibilità di rinnovo per anni due

Importo annuale a base di gara €. 120.000,00

Importo triennale a base di gara €. 600.000,00

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Per Contraente: Comune di Casale Monferrato
- Per Assicurazione: il contratto di assicurazione
- Per Polizza: il documento che prova l'assicurazione
- Per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- Per Società: l'impresa assicuratrice
- Per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
- Per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- Per Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro
- Franchigia: la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato
- Scoperto: la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato
- Per Cose: sia oggetti che animali
- Per perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
- Massimale: la massima esposizione concordata in polizza fino alla quale la compagnia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.
- Per Retribuzioni: tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta i prestatori di lavoro ricevono a titolo di compenso.

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto alla Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### **Art. 2 Altre assicurazioni**

La Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Si precisa che anche il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima è di 60 giorni.

I pagamenti saranno effettuati direttamente alla Compagnia.

### **Art. 4 Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

### **Art. 5 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 7 Obblighi della contraente e dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

La Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il ventesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

E' in facoltà della società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

## **Art. 8 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di novanta giorni. In tal caso essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

## **Art. 9 Durata del contratto**

Il contratto ha durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due.

## **Art. 10 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

## **Art. 11 Foro competente**

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

## **Art. 12 Rinvio alle norme di legge e alle condizioni generali di assicurazione**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e le condizioni generali di assicurazione relative alle corrispondenti sezioni di assicurazione.

## **Art. 13 Gestione delle vertenze di danno**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

## **Art. 14 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero. Qualora la responsabilità sia regolata da leggi di uno stato estero, l'assicurazione vale soltanto, in quanto il fatto generatore della responsabilità sia previsto come tale dalla legge italiana e nei limiti nei quali la stessa responsabilità sia prevista.

## **Art. 15 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- Controllate e collegate all'Assicurato
- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività
- Eredi dell'Assicurato: la Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.

Salvo sempre il caso di dolo.

## **Art. 16 Regolazione del premio**

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso è anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## **Art. 17 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata o e-mail o tramite posta certificata, indirizzata alla Società.

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

## **Art.18 Obbligo della Società nella gestione dei sinistri**

La Società, alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri dalla data di effetto del contratto, così suddivisi:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere dalla Società un aggiornamento con modalità diverse da quelle indicate.

## **Art. 19 Gestione danni in franchigia**

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie: il Comune si riserva la possibilità di valutare forme di collaborazione con la Compagnia nella gestione dei sinistri sotto franchigia.

Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla polizza.

A tale scopo la Società, entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.

L'Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

## **Art. 20 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge del Codice Civile.

## **Art. 21 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010, impegnandosi a fornire ogni documentazioni atta a comprovare il rispetto degli obblighi stessi.

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

## SEZIONE I

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

#### A) Somme e rischi assicurati

La ..... (di seguito menzionata come Società), in esecuzione di conforme proposta, e sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Responsabilità Civile verso Terzi  
Euro 6.000.000,00 unico  
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro  
Euro 6.000.000,00 per sinistro col limite di  
Euro 2.000.000,00 per danneggiato

per le conseguenze della Responsabilità Civile a sensi di Legge derivante al Comune di Casale Monferrato (convenzionalmente indicato come Assicurato) in relazione all'attività svolta, che qui di seguito è descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.

Le retribuzioni lorde per l'anno 2014 ammontano a 7.195.000,00 € (settemilionicentonovantacinquemila euro)

#### B) Descrizione dell'attività

La seguente descrizione è riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Comune di Casale Monferrato, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente:

- Anagrafe, Polizia Urbana (compreso rimozione veicoli) ed Annonaria.
- Mercati, fiere, esposizioni.
- Gestione di teatri.
- Biblioteche, musei, pinacoteche, gallerie d'arte, manifestazioni culturali in genere.
- Verde pubblico.

## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

- Scuole di ogni ordine e grado, asili, opere assistenziali, bagni, colonie, soggiorni.
- Gestione mense.
- Proprietari di autorimesse pubbliche.
- Impianti sportivi e culturali.
- Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche
- Organizzazione di convegni, fiere, corsi, spettacoli, seminari, manifestazioni sportive, stage aziendali anche presso terzi.
- Partecipazione a fiere, esposizioni, convegni, seminari, manifestazioni sportive, culturali e ricreative, commissioni sanitarie, stage aziendali.

E comunque l'esplicazione di tutte le attività istituzionalmente devolute, comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio assistenziale, umanitario di solidarietà, ricreativo e sociale, nulla escluso od eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società, o Consorzi, ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge delle Amministrazioni Comunali direttamente o a mezzo di enti.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in connessione", "in appalto" o in qualsiasi forma di tutte le attività sopra menzionate.



# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

## Condizioni di Assicurazione

### 1) Oggetto della Garanzia

- 1.a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.  
L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

### **RELATIVAMENTE AL PUNTO 1.a) SEZIONE RCT:**

Franchigia frontale di €. 5.000,00 (cinquemila) per sinistro.

- 1.b) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- I. ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000;
- II. ai sensi del CC a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto I.), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. A) del D.Lgs n. 38/2000, debitamente approvata.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

## 2) Qualifica di Terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti soggetti ad assicurazione INAIL da parte dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei confronti di queste persone la garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro; i medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro e di servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli assicurati sono considerati terzi fra di loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà il massimo esborso della società.

## 3) Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- 3.1) Da furto: è, tuttavia, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato (franchigia €. 500,00, massimo risarcimento €. 100.000,00).
- 3.2) Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi.
- 3.3) Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69, n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.70 e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.
- 3.4) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- 3.5) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo quanto previsto dal successivo punto 5.7.
- 3.6) Derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture.
- 3.7) Derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- 3.8) Derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

(OGM);

3.9) Derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:

- radio e tv
- telefonia fissa e mobile.

## 4) Estensioni

L'assicurazione comprende anche:

### 4.1) Malattie Professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché sia riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in Giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

- 4.2) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dai Suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A.

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

- 4.3) La Responsabilità Civile derivante da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi.

La garanzia di cui trattasi opera esclusivamente in conseguenza di sinistro

## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

indennizzabile ai sensi di polizza.

- 4.4) La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.  
La Società non risponde oltre il limite previsto per i danni a cose, con un massimo di € 100.000,00 per sinistro.
- 4.5) La Responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario infermieristico utilizzato per i servizi prestati dall'Assicurato.
- 4.6) La Responsabilità personale del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni fisici e/o materiali arrecati a Terzi, ad Amministratori, Consiglieri, dirigenti e dipendenti in genere di ogni ordine in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra descritti con l'Assicurato o fra di loro.
- 4.7) La Responsabilità Civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi, a solo titolo esemplificativo, ma non restrittivo:
- Attività ricreative/assistenziali/didattiche.
  - Civili abitazioni/uffici.
  - Attività rurali.
  - Attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi.
  - Attività commerciali.
- 4.8) La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.69.
- 4.9) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato.
- 4.10) La Responsabilità Civile di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, volontari, obiettori di coscienza, visitatori che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati.  
L'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra loro.  
Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente.
- 4.11) La Responsabilità Civile derivante da danni alle condutture ed agli impianti

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

sotterranei.

Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 500.000,00

- 4.12) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.
- 4.13) La garanzia viene estesa ai danni verificatisi in conseguenza di cedimento di opere di impermeabilizzazione sia durante l'esecuzione dei lavori sia entro un anno dalla loro ultimazione.
- 4.14) La garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile del Contraente in relazione all'attività di affidamento di minori, nonché alla responsabilità personale delle famiglie affidatarie. Sono considerati terzi i minori in affidamento.
- 4.14) La garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema denominato "telelavoro".
- 4.15) Si da atto che, per quanto previsto dalla presente polizza, la copertura si intende prestata anche per le attività, rischi e responsabilità derivanti agli assicurati ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche, (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge medesima.
- 4.16) L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da danni cagionati da prodotti smerciati o somministrati (anche di prodotti farmaceutici effettuato dalle farmacie comunali), nonché la responsabilità civile derivante da prodotti di propria produzione (compresi i galenici).

## 5) Limiti di risarcimento

- 5.1) Per danni a cose in consegna e custodia, massimo risarcimento € 300.000,00 per sinistro ed anno.
- 5.2) Per danni provocati da cedimento o franamento di terreno, e vibrazioni in genere in conseguenza di lavori relativi all'attività dell'Assicurato. Massimo risarcimento € 300.000,00 per sinistro e per anno.
- 5.3) Per danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i

## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

lavori, nonché alla pavimentazione stradale, a cavi e condotte sotterranee in genere.  
Massimo risarcimento € 600.000,00 per sinistro ed anno.

- 5.4) La garanzia, limitatamente ai danni indiretti, è prestata previa applicazione di uno scoperto del 5% (cinquepercento) del danno che resta a carico dell'Assicurato, con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 25.000,00 ed un limite di risarcimento pari a € 600.000,00 per sinistro e per anno.
- 5.5) Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di € 600.000,00, e opererà in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze per lo stesso rischio.
- 5.6) A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanza di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, serbatoi in genere. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 25.000,00 ed un limite di risarcimento pari a € 750.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- 5.7) Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.  
La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di € 300.000,00 per sinistro.
- 5.8) La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.
- 5.9) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni anche non dipendenti da rotture accidentali ma derivanti da occlusioni di tubazioni e condutture. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di € 60.000,00 per sinistro.
- 5.10) Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per i danni dal conducente subiti di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere, con esclusione di quelli derivanti da vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione. La garanzia è prestata con il massimo di € 600.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

# **COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

## **PROSPETTO INFORMAZIONI TECNICHE**

**Preventivo annuo retribuzioni €. 7.195.000,00**